

**VERBALE DEL SEGGIO DI GARA - APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI
ID NEGOZIAZIONE 5249420**

Verbale n. 2 del 12.06.2025

L’anno 2025 il giorno 12.06.2025 alle ore 10.10 presso i locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara nominato, con verbale di deliberazione n. 581 del 09.06.2025, per lo svolgimento delle operazioni di gara di cui agli artt. 19 e seguenti del Capitolato d’Oneri della gara appalto specifico fornitura antisettici e disinfettanti nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) - Numero appalto specifico 5249420

Sono presenti in qualità di componenti il seggio di gara di cui all’Appalto Specifico per la fornitura di antisettici e disinfettanti SDAPA n. 5249420

- Dott.ssa Olga Marletta , Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato;
- Dott.ssa Roberta Gennarino, Assistente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato;
- Dott.ssa Carmela Angiolillo, Assistente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato;

Visto il verbale n. 1 di giorno 11.06.2025 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
Preso atto che giusta verbale del 11.06.2025 il seggio di gara ha rinviato le successive operazioni di gara a giorno 12.06.2025 ore 10:00;

Che il verbale risulta notificato alle ditte tramite la sezione “Comunicazioni” del portale CONSIP e da ultimo mediante avviso pubblicato sul profilo committente aziendale alla voce “Bandi di gara e Capitolati di appalto”,

Constata la regolare composizione del Seggio di gara si procede alla ripresa dei lavori.

Preliminarmente il Seggio di gara ritiene necessario prendere atto quanto verificato successivamente alla seduta di gara di giorno 11.06.2025 in ordine al mancato assolvimento dell’imposta di bollo da parte degli operatori economici B. BRAUN MILANO, BIODISIN SRL e CANTEL MEDICAL ITALY.

Le considerazioni di seguito riportate varranno anche per tutti gli altri operatori economici che avessero omesso di assolvere alla imposta di bollo.

Nel particolare , secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (anche precedente al nuovo codice degli appalti e confermata in via interpretativa dopo il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.) , il mancato assolvimento dell’imposta di bollo costituisce una violazione di un obbligo fiscale e non una mera carenza documentale regolarizzabile mediante soccorso istruttorio.

La marca da bollo è infatti un tributo erariale e la sua assenza implica una omissione che non può essere sanata successivamente su richiesta della stazione appaltante.

Preso atto che la lex specialis non prevede espressamente l’obbligo della marca da bollo come causa di esclusione

Visto l’art. 19 ed il successivo art. 31 del DPR 642/1972;

Considerato che le stazioni appaltanti non hanno potere di riscossione o regolarizzazione del tributo omesso;


questa stazione appaltante, in omaggio al dettato normativo, procederà ad ammettere alla successiva fase di gara gli Operatori Economici che non hanno assolto all’imposta di bollo per tutti i lotti a cui partecipano , con riserva di trasmettere gli atti all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il recupero del tributo e l’irrogazione della sanzione.



1

Per quanto sopra a parziale modifica del verbale n. 1 del 11.06.2025 il seggio di gara stabilisce quanto segue:

OPERATORE ECONOMICO	
B.BRAUN MILANO	<p style="text-align: center;">AMMESSA</p> <p>Il sistema genera tante dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono il lotti per i quali gli operatori economici concorrono . Nel casi di specie lotti n. 3, 14, 20, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40. Ciascuna singola dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. L'operatore economico assolve all'imposta di bollo una sola volta. Preso atto che l'assenza della marca da bollo non è causa di esclusione in base alla lex specialis; Visti gli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972; il Seggio di gara procederà a trasmettere la documentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il recupero del tributo e l'irrogazione della sanzione.</p>
BIODISIN SRL	<p style="text-align: center;">AMMESSA</p> <p>Il sistema genera tante dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono il lotti per i quali gli operatori economici concorrono . Nel casi di specie lotti n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 26 . Ciascuna singola dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. L'operatore economico assolve all'imposta di bollo una sola volta. Preso atto che l'assenza della marca da bollo non è causa di esclusione in base alla lex specialis; Visti gli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972; il Seggio di gara procederà a trasmettere la documentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il recupero del tributo e l'irrogazione della sanzione.</p>
CANTEL MEDICAL (ITALY)	<p style="text-align: center;">AMMESSA CON RISERVA per le ragioni di cui al punto n. 2 .</p> <p>1 – Imposta di bollo: il sistema genera tante dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono il lotti per i quali gli operatori economici concorrono . Nel caso di specie lotti n. 4, 5, 15, 27. Ciascuna singola dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata nel rispetto di</p>



	<p>quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. L'operatore economico assolve all'imposta di bollo una sola volta.</p> <p>Preso atto che l'assenza della marca da bollo non è causa di esclusione in base alla lex specialis;</p> <p>Visti gli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972;</p> <p>il Seggio di gara procederà a trasmettere la documentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il recupero del tributo e l'irrogazione della sanzione.</p> <p>2 - Cauzione provvisoria : l'operatore economico nelle dichiarazioni aggiuntive rese in sede di partecipazione ai lotti n. 4, 5, 15 e 27 dichiara di usufruire della riduzione del 30% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.</p> <p>Tuttavia la somma garantita pari ad euro 1.302,70 , giusta polizza fideiussoria n. 450292903, non corrisponde all'importo dovuto quale garanzia provvisoria che risulta essere di euro 1.722,70 (30% di euro 2.461,00).</p> <p>Per quanto sopra, previa richiesta di chiarimenti in ordine all'importo garantito, l'operatore economico, se del caso, verrà ammesso al soccorso istruttorio sanante di cui all'art. 101 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.</p>
--	---

Il Seggio di gara procede alla ripresa dei lavori dall'Operatore Economico CERICHEM BIOPHARM SRL

<p>OPERATORE ECONOMICO</p> <p>CERICHEM BIOPHARM SRL</p>	<p>AMMESSA.</p> <p>Il sistema genera tante dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono il lotti per i quali gli operatori economici concorrono . Nel caso di specie lotti n. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 35</p> <p>Ciascuna singola dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. L'operatore economico assolve all'imposta di bollo una sola volta.</p> <p>Preso atto che l'assenza della marca da bollo non è causa di esclusione in base alla lex specialis;</p> <p>Visti gli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972;</p> <p>il Seggio di gara procederà a trasmettere la documentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il recupero del tributo e l'irrogazione della sanzione.</p>
--	--



<p>CO.DI.SAN SPA</p>	<p>AMMESSA CON RISERVA per le ragioni di cui al punto n. 2</p> <p>1-Imposta di bollo: Il sistema genera tante dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono il lotti per i quali gli operatori economici concorrono . Nel caso di specie lotti n. 31 e 32</p> <p>Ciascuna singola dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. L'operatore economico assolve all'imposta di bollo una sola volta.</p> <p>Preso atto che l'assenza della marca da bollo non è causa di esclusione in base alla lex specialis;</p> <p>Visti gli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972;</p> <p>il Seggio di gara procederà a trasmettere la documentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il recupero del tributo e l'irrogazione della sanzione.</p> <p>2. L'Operatore Economico nel DGUE PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE – SEZIONE C MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA , CONFLITTI DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI - , dichiara l'avvenuta risoluzione da parte dell'A.R.N.A.S. Santobono – Pausilipon di Napoli di un contratto di appalto afferente la fornitura di calzari e copri – scarpe (importo complessivo della fornitura €. 1.600,00 – Delibera di risoluzione n. 398/2020).</p> <p>Per quanto sopra, configurando l'ipotesi di specie una causa di esclusione non automatica (art. 95 comma 1 lett. e), l'Operatore Economico è ammesso con riserva di fornire comprova documentale dell'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.</p>
<p>COREMEC s.r.l.</p>	<p>AMMESSA.</p> <p>Il sistema genera tante dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono il lotti per i quali gli operatori economici concorrono . Nel caso di specie lotti n. 31 e 32</p> <p>Ciascuna singola dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. L'operatore economico assolve all'imposta di bollo una sola volta.</p> <p>Preso atto che l'assenza della marca da bollo non è causa di esclusione in base alla lex specialis;</p> <p>Visti gli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972;</p> <p>il Seggio di gara procederà a trasmettere la documentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il recupero del tributo e</p>

	l'irrogazione della sanzione.
DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL	AMMESSA.
ERBAGIL S.R.L.	<p>AMMESSA.</p> <p>Il sistema genera tante dichiarazioni sostitutive di partecipazione quanti sono i lotti per i quali gli operatori economici concorrono. Nel caso di specie lotti n. 29 e 30. Ciascuna singola dichiarazione sostitutiva doveva essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. L'operatore economico assolve all'imposta di bollo una sola volta. Preso atto che l'assenza della marca da bollo non è causa di esclusione in base alla lex specialis;</p> <p>Visti gli artt. 19 e 31 del DPR 642/1972;</p> <p>il Seggio di gara procederà a trasmettere la documentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il recupero del tributo e l'irrogazione della sanzione.</p>

Il seggio di gara prende atto che l'operatore economico COREMEC s.r.l., giusta Dichiarazione aggiuntiva relativa ai lotti n. 31 e n. 32, dichiara di acconsentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione di alcune parti indicate nell'offerta tecnica coperte da segreto tecnico e/o commerciale.

Il Seggio di gara al momento non può esprimere alcuna valutazione in ordine all'accoglimento o meno della richiesta di riservatezza avanzata dall'Operatore Economico che, pertanto, viene rinviata a successiva fase (apertura documentazione tecnica/economica).


Il Seggio di gara alle ore 12:25 dichiara chiusa la seduta pubblica e rinvia le successive operazioni di gara a data da destinarsi.

Il Seggio di gara stabilisce di procedere alla notifica del presente verbale a tutti gli Operatori Economici concorrenti mediante la sezione "Comunicazione" di CONSIP e tramite pubblicazione sul profilo committente di questa Azienda alla voce "Bandi di gara e Capitolati di appalto" con riserva di avviare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto n. 14 "Soccorso istruttorio e chiarimenti" del Capitolato d'Oneri al termine delle operazioni di gara relative alla verifica della documentazione amministrativa.

Della successiva seduta del Seggio di gara verrà dato avviso mediante la sezione "Comunicazione" di CONSIP e tramite avviso pubblicato sul profilo committente di questa Azienda alla voce "Bandi di gara e Capitolati di appalto".

Del ché viene redatto il seguente verbale - chiuso alle ore 13,00 - composto di n. 5 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania, li 12.06.2025

Dott.ssa Olga Marletta 

Dott.ssa Carmela Angiolillo 

Dott.ssa Roberta Gennarino 